



Delibera della Giunta Regionale n. 98 del 21/03/2011

A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi

Settore 2 Pianificazione e collegamento con le aree generali di coordinamento

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONI N. 229 DEL 12.03.2010 "REALIZZAZIONE DI RETI INTERREGIONALI - TRANSNAZIONALI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO". REVOCA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLA DGR N. 533/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. con deliberazione n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale, nel fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali "nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto", ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi, ha stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della G.R. "sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione";
- b. la menzionata deliberazione n. 125/10 è stata annullata con deliberazione n. 497 del 04/06/2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta regionale e del Presidente della Regione nel periodo antecedente le elezioni ed in applicazione dei principi, anche recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono "di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio" (Corte Cost., n. 468/1991, n. 68/2010);
- c. con delibera di Giunta n. 533 del 02/07/2010 la Giunta Regionale ha disposto di:
 - c.1. *attivare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;*
 - c.2. *sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle deliberazioni richiamate sub 1, nelle more della conclusione del procedimento;*
 - c.3. *incaricare il coordinatore dell'A.G.C.1 di trasmettere immediatamente il presente provvedimento ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti, al fine dell'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;*
 - c.4. *dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;*
- d. tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 533 del 2 luglio è compresa la Deliberazione n. 229 del 12/03/2010 ad oggetto "Realizzazione di Reti Interregionali - Transnazionali per il Trasferimento Tecnologico";

PRESO ATTO:

- a. che con la precitata deliberazione la Giunta aveva:
 - a.1. preso atto degli "Interventi a sostegno dello sviluppo di Reti tra Centri di Ricerca e/o Centri del Trasferimento Tecnologico anche in una dimensione Interregionali-Transnazionali";
 - a.2. approvato il piano finanziario del progetto denominato "Reti Interregionali - Transnazionali per il Trasferimento Tecnologico" di importo di € 1.500.000,00 a valere sull'obiettivo operativo m3 dell'Asse V "Transnazionalità e Interregionalità"

CONSIDERATO che:

- a. dall'esito del procedimento istruttorio le successive fasi procedurali per l'attuazione degli "Interventi a sostegno dello sviluppo di Reti tra Centri di Ricerca e/o Centri del Trasferimento Tecnologico anche in una dimensione Interregionali-Transnazionali" non risultano avviate;
- b. la succitata deliberazione n. 229/2010, avendo natura meramente programmatica, non ha prodotto alcun impegno giuridicamente vincolante, né posizioni soggettive di legittimo affidamento tutelate dall'ordinamento giuridico;
- c. in considerazione dei mutati presupposti giuridici ai sensi della succitata delibera n. 497/2010 sussiste, da parte dell'Amministrazione, l'interesse pubblico concreto e attuale ad esercitare il potere di autotutela nell'ambito del generale quadro della riprogrammazione in atto;

RILEVATO che nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti per la comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. non essendo individuabili i soggetti interessati alla partecipazione al procedimento avviato;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 04/06/2010 e delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal competente Settore 02 dell'AGC 03 "Programmazione, Piani e Programmi" di revocare la deliberazione n. 229 del 12/03/2010;

VISTE

- a. la legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- b. la legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. 78/2010;
- c. la legge regionale n. 7/2002;
- d. la legge regionale n. 4/2009 art. 1 comma 2;
- e. la legge n. 108 del 17/02/1968 art. 3 comma 2;
- f. la Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 12/03/2010;
- g. la Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 4 giugno 2010;
- h. la Delibera di Giunta regionale n. 533 del 2/07/2010;

PROPONE e la GIUNTA, a voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

1. di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 12/03/2010 avente ad oggetto: *"Realizzazione di Reti Interregionali - Transnazionali per il Trasferimento Tecnologico"*;
2. di inviare il presente atto all'AGC "Programmazione, Piani e Programmi" per gli adempimenti consequenziali e al BURC per la pubblicazione.